



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
16^a Seduta
Martedì 22 febbraio 2011

Deliberazione n. 82 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 45, assenti 5

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Magarò, essendo stati approvati separatamente i sei articoli della proposta di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 45, a favore 30, contrari 3, astenuti 12 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 marzo 2011



SEGRETARIO
(Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 82 del 22 febbraio 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I BENI CONFISCATI
ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI IN CALABRIA

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 febbraio 2011.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



RELAZIONE

L'istituzione di una Agenzia regionale per i beni confiscati è postulata dall'esigenza di dotare la Regione Calabria di un soggetto giuridico che collabori con l'Agenzia nazionale per assicurare la proficua gestione e restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale ed istituzionale.

Dalla relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, emerge che, al 30 giugno 2009, i beni immobili confiscati alla criminalità sono 8.933. L'83% si trova nelle regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia al 46%, mentre, Campania e Calabria si attestano, rispettivamente, intorno al 15% e 14%, la Puglia all'8%. Oltre un terzo dei beni immobili è gravata da ipoteche.

L'Agenzia trova la sua ratio nella costituzione di una interfaccia operativa alla stessa Agenzia nazionale, contribuendo in tal modo a rendere efficaci e tempestive le necessarie intese tra Regione ed Agenzia.

Inoltre, anche perché emanazione del Presidente della Regione, ha finalità di raccordo non solo interistituzionale tra l'Agenzia nazionale, Prefetture, Agenzia del Demanio, Province, Comuni e Consorzi di Comuni, ma, anche, trasversale tra gli Assessorati della stessa Regione, oltre che di sinergia con le associazioni e le cooperative sociali interessate all'assegnazione dei beni immobili sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali

Il fine generale è quello di promuovere la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo ed ottimale utilizzo sociale di tutti i beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo, nel rispetto delle competenze regionali, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio e l'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato e per la riqualificazione delle aree degradate.

La proposta di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 sancisce l'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, individuandone le finalità nella promozione, collaborazione, coordinamento tra i soggetti istituzionali e sociali e nella destinazione, gestione ed assegnazione dei beni confiscati.

L'articolo 2 stabilisce che l'Agenzia, costituita dal Presidente della Giunta regionale, con sede presso gli uffici della Giunta regionale, ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

L'articolo 3 ne elenca i compiti, ed in particolare: la redazione di un piano annuale di indirizzo programmatico, di un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati e di un rapporto annuale sia sull'attività svolta da sottoporre alla Commissione regionale contro la 'ndrangheta, sia sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria.



**Art. 1
Obiettivi**

1. La Regione Calabria, consapevole dell'importanza dei valori della legalità e della convivenza democratica e solidale tra i cittadini, intende uniformarvi la propria attività istituzionale ed adottare ogni strumento che serva ad affermarli e renderli concreti.

2. E' istituita l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, di seguito definita Agenzia.

3. L'Agenzia costituisce uno strumento per l'attuazione dei principi di cui al primo comma. I suoi compiti sono quelli indicati nell'articolo 3.

**Art. 2
Sede e organizzazione**

1. L'Agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.

2. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell' Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.

3. L'Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

**Art. 3
Compiti**

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:

a) redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro la 'ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;

b) sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;

c) amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;

d) predispone, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;



Consiglio Regionale della Calabria

e) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;

f) vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;

g) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;

h) collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;

i) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

l) redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla Commissione contro la 'ndrangheta;

m) promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati;

n) pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria;

o) finanzia e/o organizza, anche d'intesa con università e istituti di alta formazione, di insegnamenti universitari e di corsi di formazione destinati a promuovere le conoscenze professionali utili per lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4

Protocolli di intesa

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5

Priorità nei programmi di finanziamento

1. Una quota non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo dei fondi di bilancio regionale, stanziati annualmente per il finanziamento dei programmi o piani di opere pubbliche, è destinata ai progetti di recupero strutturale per il riutilizzo e la fruizione ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.